



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 20 marzo 2020

composta dai magistrati:

Dott. Antonio CONTU	- Presidente
Dott.ssa Valeria FRANCHI	- Consigliere
Dott.ssa Flavia D'ORO	- Referendario
Dott.ssa Paola LO GIUDICE	- Referendario (relatore)
Dott. Fabio CAMPOFILONI	- Referendario
Dott.ssa Cristiana CREMONESI	- Referendario

ART. 1, COMMI 9, 10 E SS. D.L. 174/2012 - RENDICONTO 2019
GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi Consiliari dei Consigli Regionali, nonché l'art. 2, comma 1, lett. g) e h), relative alle misure di contenimento della relativa spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella GURI n. 28 del 2 febbraio 2013, recante "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, successivamente, con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008 nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

Vista la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 1 del d.l. 174/2012;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

Vista la legge regionale Marche 10 agosto 1988, n. 34, avente ad oggetto "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e successive modificazioni;

Vista la legge regionale Marche 26 aprile 2016, n. 9 recante "Abolizione del contributo per il funzionamento di gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"";

Visto il Regolamento per l'amministrazione del bilancio del Consiglio regionale Marche approvato nella seduta del 22 luglio 1971 e pubblicato nel b.u.r. nn. 6-7-8 del 30 dicembre 1971;

Visti gli artt. 16 e 17 del Regolamento interno del Consiglio regionale Marche approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, pubblicato nel b.u.r. n. 6 del 16 gennaio 1980;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 516 del 10 novembre 2011, concernente i criteri per la relazione annuale sull'utilizzo dei fondi da parte dei gruppi consiliari, successivamente modificata con delibera n. 1263 del 16 gennaio 2014;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 2/2 del 7 luglio 2015, recante "Costituzione gruppi consiliari verifica sussistenza requisiti - Art. 16 Regolamento interno", successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 6/3 del 9 luglio 2015, e n. 22/6 del 28 luglio 2015;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 891/203 del 18 febbraio 2020, concernente "Rendiconti dei gruppi assembleari relativi all'esercizio 2019 - Presa d'atto";

Vista la nota prot. n. 1538 del 28 febbraio 2020 con cui il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari regionali, tra cui il rendiconto del Gruppo consiliare **FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE**, con i relativi allegati, acquisita agli atti in pari data, con prot. n. 702;

Udito il relatore, dott.ssa Paola Lo Giudice;

PREMESSO IN FATTO

In data 28 febbraio 2020 sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale, unitamente ai relativi allegati, riferiti all'esercizio finanziario 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

In forza di tali disposizioni, ciascun gruppo consiliare deve approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e sulla cui regolarità la Sezione è tenuta a pronunciarsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato. Qualora il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa non siano conformi alle vigenti prescrizioni normative, la competente Sezione regionale della Corte dei conti adotta apposita comunicazione, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, per i successivi adempimenti da parte del gruppo interessato.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto, nei termini sopra esposti, conseguono gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, ultimo periodo, e comma 12 del d.l. n. 174/2012, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014.

Il controllo si svolge sul rendiconto annuale, così come previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012.

Il rendiconto del Gruppo consiliare **FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE** per l'esercizio 2019, trasmesso a questa Sezione dal Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, con nota prot. n. 1538 del 28 febbraio 2020, presenta le seguenti risultanze contabili:

Entrate disponibili nell'esercizio		
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	
2	Fondi trasferiti per spese di personale	
3	Altre entrate (interessi creditori)	0,30
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	4.048,22
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
TOTALE ENTRATE €		4.048,52
Uscite pagate nell'esercizio		
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	
7	Spese postali e telegrafiche	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9	Spese di cancelleria e stampanti	
10	Spese per duplicazione e stampa	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	Altre spese (tenuta conto c/bancario)	367,68
TOTALE USCITE €		367,68
FONDO FINALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO €		3.680,54

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come noto, l'art. 1, comma 9 e ss., del d.l. n. 174/2012 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi del

Consiglio regionale definendo, al contempo, gli adempimenti e i termini del suddetto controllo.

In continuità con le verifiche già svolte, il controllo della Sezione, conformemente alle coordinate interpretative offerte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, ha avuto riguardo alla regolarità contabile del conto – intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e l'adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione – ed alla conformità della gestione alla normativa statale e regionale di riferimento.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, adottato ai sensi del predetto art. 1, comma 9, d.l. n. 174/2012, sono state recepite le Linee guida elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 6 dicembre 2012 – partitamente richiamate nelle pronunce rese da questa Sezione cui si fa rinvio (si veda, da ultimo, la deliberazione n. 19/2019/FRG) – ed è stato adottato un modello di rendicontazione annuale cui devono uniformarsi tutti i gruppi consiliari.

Di rilievo è, altresì, la normativa di cui alla legge Regione Marche 10 agosto 1988, n. 34 con cui sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di calcolo per l'assegnazione di contributi pubblici ai gruppi consiliari e alla tipologia di spese ammesse a rendicontazione. Detta disciplina, oggetto di plurime rivisitazioni a partire dalla legge regionale n. 43/2012, è stata, peraltro, definitivamente riformata per effetto dell'approvazione della legge regionale n. 9/2016, che ha abolito il contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari a partire dal 1° maggio 2016.

Ciò nondimeno, il comma 2 dell'art. 4 della medesima legge regionale n. 9/2016 ha previsto che i contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016 – ai quali per effetto del rinvio operato dal successivo comma 3 continua ad applicarsi la previsione di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 34/1988 che, come noto, quantificava in 5.000,00 euro annui per ciascun componente la misura del contributo in parola – devono essere utilizzati entro la X legislatura, donde l'attualità dei controlli intestati dal d.l. n. 174/2012 a questa Sezione regionale di controllo. Ciò posto in ordine al quadro dispositivo di riferimento giova, peraltro, evidenziare, per ciò che attiene alla tipologia di spese ammesse a rendicontazione, che i contributi trasferiti ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 34/1988 riguardano esclusivamente il funzionamento degli stessi, in quanto:

- le spese del personale assegnato ai gruppi consiliari sono a carico del bilancio regionale (art. 4, l.r. n. 34/1988);

- l'Ufficio di Presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari una sede, nonché l'arredo e altri beni, e provvede, con spese a carico del bilancio consiliare, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l'attività dei gruppi. Con delibera n. 21/6 del 28 luglio 2015, l'Ufficio di Presidenza ha ridotto, a decorrere dal 1° agosto 2015, i limiti massimi di spesa annua per l'utilizzo del servizio postale dell'Assemblea legislativa da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari;

- ai consiglieri regionali spetta un "rimborso spese per l'espletamento del mandato" composto da una quota fissa e da una quota variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e la sede consiliare, comunque commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso la sede (l.r. n. 23/1995).

Nel dettaglio, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della l.r. n. 19/2014 e dagli artt. 3 e 4 della l.r. n. 9/2016, ai contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016 e, comunque, utilizzati entro la X legislatura, si applicano le disposizioni degli art. 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis della l.r. n. 34/1988. In particolare, secondo il citato art. 1-bis:

"1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:

a) l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;

b) l'effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell'attività di competenza del gruppo;

c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;

d) l'acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l'attività del gruppo;

e) spese postali e di cancelleria;

f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.

2. I contributi di cui all'articolo 1 sono altresì utilizzabili per le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012".

Parimenti, a mente della novella recata dall'art. 4 della citata legge regionale 26 aprile 2016, n. 9, ai controlli in parola continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza n. 516 del 10 novembre 2011, successivamente modificata dalla delibera n. 1263 del 16 gennaio 2014, relativa alle modalità di rendicontazione delle entrate e delle spese dei gruppi, all'obbligo della tenuta del libro-giornale e della tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a cinquecento euro, all'elenco dei documenti da allegare al rendiconto nonché alle procedure da seguire in caso di modifica della presidenza del gruppo.

Sulla base di tali principi, la Sezione ha proceduto all'esame della documentazione inviata dal Gruppo consiliare FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE.

L'esame del rendiconto ha avuto come parametro di riferimento la normativa statale e regionale sopra richiamata, il rispetto dei principi contabili di veridicità e correttezza, come espressamente codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dei criteri della coerenza e dell'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare. Lo stesso è stato condotto in conformità alle finalità e ai caratteri della verifica enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza 39/2014 sopra citata, nonché agli indirizzi consolidati della giurisprudenza della Corte dei conti (tra le sentenze più recenti, cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in composizione speciale nn. 25, 27, 28/2017).

All'esito dei controlli, è stata riscontrata la completezza della documentazione e la regolarità del conto. A tal proposito, il Collegio ritiene meritevoli di segnalazione alcune irregolarità materiali le quali, tuttavia, non sono ritenute idonee a far venire meno la regolarità del conto. Si evidenzia, anzitutto, l'errore materiale nella tenuta del libro giornale, in quanto le relative registrazioni non risultano effettuate in ordine cronologico. Con riguardo agli importi oggetto di contabilizzazione, si evidenziano alcuni errori materiali e di calcolo per importi non significativi e, quindi, non rilevanti ai fini di interesse. In particolare, nel libro giornale l'importo relativo all'imposta di bollo (registrazione n. 11 dell'8/01/2019) è riportato per la somma di 25,00 euro, anziché di 25,22 euro (con una differenza di 22 centesimi); l'importo totale delle "Uscite pagate nell'esercizio", è indicato nel Modello di rendicontazione annuale delle entrate e delle spese anno 2019, nonché nel "Riepilogo - Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese", nell'importo di euro 367,68 anziché nell'importo corretto di euro 368,00 (con una differenza di 32 centesimi); nel "Riepilogo - Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese", Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio, il fondo

finale di cassa per spese di funzionamento è indicato per l'importo di euro 3.680,54, anziché di 3.680,52 euro (con una differenza di 2 centesimi).

Inoltre, si rileva che le singole spese sostenute dal gruppo non hanno evidenziato profili di irregolarità e sono risultate conformi alle disposizioni normative e regolamentari come sopra richiamate, che costituiscono il parametro della loro legittimità.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dichiara la regolarità del rendiconto del Gruppo consiliare FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE relativo all'esercizio 2019.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche e al Presidente del Gruppo consiliare interessato.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 marzo 2020, tenuta ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come richiamato dal successivo art. 85, comma 1.

Il Relatore

Paola Lo Giudice

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 02-04-2020

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Barbara Mecozzi